

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3790

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO GIOVANNI, PAZZAGLIA,
NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI

Presentata il 17 novembre 1971

Ammissione a riscatto dei periodi di servizio maggiorati previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di beneficio per campagne di guerra e per prestazioni coloniali, a favore dei dipendenti statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I dipendenti dello Stato, all'atto di passare in posizione di quiescenza, vengono liquidati dall'ENPAS sulla base degli anni di servizio effettivamente prestati: a tale liquidazione vengono aggiunte aliquote di buonuscita - in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, del decreto ministeriale del 4 luglio 1966 e della legge 11 giugno 1967, n. 441 - relative al riscatto di periodi di servizio pre-ruolo quali: studi universitari, servizio militare di complemento,

servizi resi nelle scuole rurali ecc. (esclusi gli enti locali), per le quali occorre presentare domanda durante il servizio attivo.

Per la migliore comprensione della meccanica di liquidazione e della discrepanza con il trattamento pensionistico, si cita l'esempio più ricorrente: ad un dipendente del Ministero della difesa, entrato in quiescenza recentemente, il Ministero della difesa ha emanato il decreto di pensionamento con i seguenti parametri di anzianità di servizio:

servizio continuativo	35 anni	11 mesi	18 giorni	
campagne di guerra	2 "			
colonia	2 "		10 giorni	
	—	—	—	—
TOTALE	39 anni	11 mesi	28 giorni	= 40 anni pensionabili
	=	=	=	=

L'ENPAS ha liquidato invece soltanto il periodo di servizio, compreso tra la data di immissione nei quadri del dipendente statale e la data in cui il dipendente è cessato dal

servizio, senza tener conto, cioè, del decreto ministeriale che computa gli anni di servizio pensionabili. È pertanto, evidente il contrasto tra le due norme di trattamento da parte di due

enti, il primo ministeriale, il secondo assistenziale che sono ugualmente diretta emanazione dell'autorità statale.

Tale disparità tra il trattamento pensionistico e quello di liquidazione che colpisce, attualmente, molti ex-dipendenti dello Stato e moltissimi altri che nel futuro saranno pensionati, è stata rilevata ed emendata dal Consiglio di Stato su iniziativa personale di un funzionario dei Servizi provinciali del Tesoro, il quale dopo diverse peripezie burocratiche è riuscito a sormontare i vari ostacoli frappostisi.

Il fatto determinante e derivante dalla suddetta iniziativa personale, che ha letteralmente sommosso diverse categorie di dipendenti statali già in quiescenza e di quelli ancora in servizio, è costituito dalla Massima — inserita nel Massimario — del Consiglio di Stato il quale nella sua adunanza generale del 27 febbraio 1969 n. 892/67 sezione III - Parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dottor Lunetta Calogero, ispettore generale per i Servizi provinciali del Tesoro, così decretava:

« Debbono ritenersi ammessi a riscatto, ai fini della indennità di buonuscita, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le maggiorazioni di servizio previste dalle disposizioni vigenti a titolo di beneficio, per campagne di guerra e per prestazioni coloniali, nella stessa misura in cui sono utili ai fini di pensione ».

L'importanza del deliberato del massimo organo decisionale in materia di contenzioso giuridico-amministrativo, che interessa tutti i dipendenti dello Stato, non può sfuggire all'attenzione del legislatore il quale nello stabilire i servizi resi dal dipendente statale in pre-ruolo non aggiunse ad essi quegli altri servizi — quali le campagne e le prestazioni coloniali — che ben più potevano ascrivere a titolo di beneficio da parte dello Stato.

Con la presente proposta di legge, riteniamo che si possa e si debba vincolare l'ente liquidatore e cioè l'ENPAS ad ammettere a riscatto i servizi derivanti dai benefici conseguenti a campagne di guerra e prestazioni coloniali, alla stessa stregua dei meno importanti servizi pre-ruolo. Con tale atto riparatore, conforme per altro al deliberato del Consiglio di Stato, Onorevoli Colleghi, verrà eliminata una ennesima sperequazione di trattamento e verrà soddisfatta l'aspettativa dei « fedeli servitori dello Stato ». Siffatta proposta, se convertita in legge, costituirà la pietra miliare con la quale lo Stato, escludendo — una volta per tutte — soluzioni parziali e quindi non eque, riconosce la vera e concreta uguaglianza dei diritti dei suoi amministrati, facendola applicare in ugual misura e con stesso spirito ai suoi organi esecutivi.

Da quanto esposto, scaturisce anche la non pertinenza della eccezione sollevata dall'ente liquidatore a molti dipendenti statali in quiescenza (i quali in conseguenza del deliberato del Consiglio di Stato hanno chiesto all'ENPAS l'applicazione nei loro confronti della facoltà di riscatto dei benefici di campagne di guerra e coloniali) basandola sul fatto che le richieste sono state formulate dopo la cessazione dal servizio attivo. Infatti, quei dipendenti statali, cessati dal servizio a partire dal 28 febbraio 1969, come avrebbero potuto invocare l'applicazione dei benefici riconosciuti dal Consiglio di Stato prima di quella data, se la legislazione precedente non ne faceva cenno? Occorre, dunque, emendare tale legislazione sulla base di quanto riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Onorevoli Colleghi, vorrete, pertanto, benevolmente considerare l'importanza morale della presente proposta di legge la quale, oltre che sancire un preciso diritto degli interessati, non vuol ripetere l'errore di relegare i pensionati in una sorta di « ghetto » ad esclusivo beneficio dei dipendenti statali ancora in servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati, delle campagne di guerra e delle prestazioni coloniali computate e riconosciute con decreto ministeriale ai fini pensionistici, nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

ART. 2.

Sono ammessi alla facoltà di cui all'articolo 1, anche i dipendenti statali cessati dal servizio a partire dal 28 febbraio 1969 i quali, per effetto delle precedenti disposizioni di legge e ministeriali, non abbiano potuto avvalersi, durante il loro periodo di servizio attivo, di detta facoltà.